CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE
DIVISIONE TRIBUTI, CATASTO, IMPOSTE MINORI E RISCOSSIONE
S. RISCOSSIONE

PROPOSTA N. 32780 **Torino, 17/11/2026**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

PROPOSTA AL CONSIGLIO

Convocata la Giunta, presieduta dal Sindaco Stefano LO RUSSO, sono presenti gli Assessori:

Domenico CARRETTA
Chiara FOGLIETTA — Francesco TRESSO
Paolo MAZZOLENI — Jacopo ROSATELLI
Gabriella NARDELLI — Rosanna PURCHIA
Marco PORCEDDA

Assenti, per giustificati motivi, oltre la Vicesindaca Michela FAVARO, gli Assessori:
Paolo CHIAVARINO - Carlotta SALERNO

Con l'assistenza della Segretaria Generale Annalisa PUOPOLO.

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE N. 395 DI DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE DELL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E DI AUTORIZZAZIONI RELATIVE ALLA DIFFUSIONE ED ESPOSIZIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI, ISTITUITO AI SENSI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160. APPROVAZIONE.

Con l'adozione della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 rubricata "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" (GU Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45), il Legislatore, istituendo il Canone Unico Patrimoniale, ha disciplinato ex novo le materie relative alla concessione dell'occupazione di spazi ed aree pubbliche e alla diffusione ed esposizione di messaggi pubblicitari. La Città ha recepito la nuova disciplina adottando il "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione dell'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di autorizzazioni relative alla diffusione

ed esposizione di messaggi pubblicitari, istituito ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n. 160", approvato dal Consiglio Comunale in data 15 febbraio 2021 con deliberazione n. 97/2021- mecc. 2020 02630/013 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 196/2022 in data 29 marzo 2022 e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 194/2023 in data 17 aprile 2023.

Le modifiche, nonché le correzioni al testo, del Regolamento n. 395, che si propongono negli allegati (All. 1, 3 e 5) alla presente deliberazione, individuano e forniscono ai soggetti che, a vario titolo, sono tenuti all'applicazione del dispositivo, ulteriori indicazioni e specificazioni sia regolamentari che operative rispetto a quelle vigenti e propongono, altresì, nuove rubricazioni e aggiornamenti nel testo; inoltre, vengono individuate e recepite nuove tipologie di occupazione del suolo pubblico e vengono modulati i relativi coefficienti tariffari.

In particolare, si è reso necessario provvedere a modificare ed integrare le norme regolamentari alla luce della sentenza delle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione n. 12225/2026, con la quale è stato sancito il principio di diritto, secondo il quale "*il canone unico patrimoniale di cui all'art. 1, commi 816-847, della legge n. 160 del 2019, ha, in ogni caso, natura tributaria*".

Nelle specifiche materie del Titolo I, in tema di disposizioni generali, si ritiene opportuno proporre le seguenti modifiche:
- all'articolo 1 – Oggetto del Regolamento, l'aggiunta dei commi 4, 5, 6 e 7 per il recepimento della natura tributaria del Canone Unico Patrimoniale;
- all'articolo 3 – Soggetto attivo e passivo, l'aggiunta del comma 3 per specificare le garanzie e i diritti in capo al soggetto passivo del Canone Unico patrimoniale, a seguito del riconoscimento della natura tributaria del prelievo;
- all'articolo 5 – Modalità di pagamento, al comma 1 la modifica delle scadenze di pagamento del 30 giugno (per i pagamenti in unica soluzione) e del 31 ottobre (per i versamenti del canone in quattro rate) con il 2 dicembre, in ottemperanza all'articolo 13, comma 15-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201; è stato inoltre riformulato il comma 2 per una maggiore chiarezza espositiva con l'eliminazione dell'inciso tra parentesi "ad esempio: PagoPA" e con la nuova dicitura dell'ultimo periodo.

Nelle specifiche materie del Titolo II, in tema di disciplina del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, si ritiene opportuno proporre le seguenti modifiche:
- all'articolo 7 – Prescrizioni generali, l'eliminazione, al comma 1, della dicitura "della Città";
- all'articolo 9 – Determinazione del canone per le occupazioni, l'eliminazione, al comma 4, delle parole "suddette" e "dei" e la sostituzione dei termini "secondo" e "nell'" con, rispettivamente "seconda" e dell'";
- all'articolo 10 – Determinazione del canone per specifiche tipologie di occupazione, l'eliminazione, al comma 2 della frase "la superficie così determinata non dà luogo al pagamento qualora risulti inferiore al mezzo metro quadro", l'aggiunta del comma 4 bis relativamente alle occupazioni determinate da intercapedini, bocche di lupo e lucernari e l'eliminazione, al comma 5 bis delle parole "di ciascun ente";
- all'articolo 11 – Riduzioni e commisurazioni del canone per occupazioni particolari, l'eliminazione, al comma 2, delle parole "purché alle condizioni di cui sopra (durata massima di 50 giorni per ogni anno solare)", la sostituzione, al comma 6 lettera b) della parola "punto" con la parola "comma", la modifica, al comma 9, della dicitura "deve essere" con la parola "è" e l'aggiunta del comma 13 che introduce una riduzione del canone nei casi di occupazioni necessarie a eseguire lavori urgenti e imprevisti, a tutela dell'incolumità pubblica, per il periodo in cui l'esecuzione dei lavori è impedita per cause indipendenti dalla volontà del titolare

dell'autorizzazione o concessione;
- all'articolo 12 – Esenzioni, l'eliminazione, al comma 1, della parola "oggettivamente" e una riformulazione chiarificatrice della corretta applicazione della lettera s) del comma 1, con riferimento alle esenzioni per le occupazioni temporanee, non superiori a tre giorni, per manifestazioni ed iniziative, per le quali non sia previsto l'ingresso a pagamento, aventi carattere politico, sindacale, benefico, religioso;
- all'articolo 13 – Rilascio e rinnovo delle concessioni, l'eliminazione, al comma 1, delle parole "in ottica di semplificazione" e la sostituzione delle parole "vengono pubblicati i procedimenti" e "comprensivi dei", con le parole "viene pubblicato l'iter procedimentale" e "inclusi i". Inoltre, al comma 6, viene sostituita la dicitura "la sua archiviazione", con la frase "l'impossibilità di procedere con l'occupazione del suolo pubblico". Infine, al comma 7, viene eliminata la locuzione "Anche qualora il richiedente abbia rinunciato" e sostituita con la parola "comunque", mentre, al comma 8, vengono eliminate le parole "dopo la data prevista per l'inizio dell'occupazione" ed inserite le parole "successivamente, oppure in assenza di tale comunicazione";
- all'articolo 14 – Trasferimento, revoca, mancato o ridotto utilizzo e proroga della concessione, l'inserimento della casistica della decadenza nell'oggetto dell'articolo dopo la parola "Trasferimento", l'inserimento, al comma 2, delle parole "Il canone è attribuito al successore a partire dal mese successivo a quello di subingresso, fermo che", la sostituzione del termine "è" con la parola "resta" e la sostituzione della locuzione "alla data del subingresso" con le parole "al termine del mese di subingresso. Viene, inoltre, modificato il comma 5 con l'istituzione della decadenza del titolo concessorio, e viene introdotto il comma 5 bis relativo ai casi di revoca della concessione stessa. Infine, sono state riscritte le lettere b1) e b2) del comma 6, nonché viene eliminata la dicitura "con scadenza superiore all'anno" alla lettera b3) del medesimo comma 6.

Nelle specifiche materie del Titolo III, in tema di canone patrimoniale di diffusione e di esposizione di messaggi pubblicitari, si ritiene opportuno proporre le seguenti modifiche:
- all'articolo 16 – Determinazione delle tariffe relative al canone, viene riscritto il comma 5, con una migliore specificazione delle maggiorazioni previste;
- all'articolo 18 – Domanda di autorizzazione – Procedimento semplificato, l'inserimento, al comma 1, delle parole "almeno dieci giorni prima della data di installazione comunicata" e "pubblicato sul sito internet del Comune". Viene inoltre soppresso il comma 2;
- all'articolo 19 – Servizio delle pubbliche affissioni, la sostituzione, al comma 5, del termine "di sicurezza" con la parola "organizzative";
- all'articolo 20 – Affissioni particolari, l'aggiunta, al comma 2, della dicitura "pubblicata sul sito internet del Comune";
- all'articolo 23 – Validità dell'autorizzazione – Rinnovo, variazione, revoca, decadenza, cessazione, rimozione, rinuncia, la modifica parziale del comma 1 relativamente alla cessazione anticipata dell'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari;
- all'articolo 26 – Esoneri – esenzioni, l'aggiunta della lettera p), al comma 1, relativamente all'esenzione dall'autorizzazione e dal pagamento del canone per le targhe o simili esposte all'esterno delle strutture ricettive riportanti il CIN, se di dimensioni non superiori a trecento centimetri quadrati e la modifica della lettera b) del comma 2 con l'assimilazione della pubblicità temporanea effettuata su ponteggi e steccati riconducibile esclusivamente alle imprese che operano direttamente presso gli immobili oggetto di intervento alle casistiche già presenti esenti dal solo pagamento del canone nei limiti superficiari di 5 metri quadrati. E' stata, inoltre, sostituita, al comma 4, la dicitura "previo parere favorevole dell'Assessore competente", con le parole "tenuto conto degli spazi disponibili". Infine, è stato riscritto il comma 6;
- all'articolo 27 – Riduzioni del canone, l'eliminazione, alla lettera e) del comma 1, delle parole "previsto nel comma 2, lettera l) dell'articolo 26, quando non vi ricorre l'esenzione" e la loro sostituzione con la dicitura "in cui sia riconosciuto che la pubblicità risponde a un interesse

pubblico ancorché non preminente".

Nelle specifiche materie del Titolo IV in tema di verifiche, controlli e sanzioni, si ritiene opportuno proporre le seguenti modifiche:
- la riscrittura degli articoli 28 – Importi minimi – Rimborsi e compensazione e 29 – Attività di verifica e controllo per renderli compatibili con la natura tributaria del Canone Unico Patrimoniale;
- all'articolo 30 – Sanzioni per occupazione abusiva del suolo pubblico, l'inserimento, al comma 3, delle parole "delle sanzioni previste dalla normativa tributaria vigente" e l'aggiunta del comma 5 relativo alla riduzione del dovuto nei casi di pagamento entro sessanta giorni;
- all'articolo 31 – Sanzioni accessorie occupazioni abusive del suolo pubblico, l'aggiunta del comma 5 relativo al riconoscimento della natura amministrativa delle misure previste dall'articolo in questione;
- all'articolo 34 – Sanzioni accessorie, l'inserimento, al comma 1, della dicitura "degli eventuali manifesti affissi, con addebito delle spese al responsabile, nonché all'irrogazione delle sanzioni relative agli impianti abusivi" e l'aggiunta del comma 3 relativo al riconoscimento della natura amministrativa delle misure previste dall'articolo in questione;
- all'articolo 35 – Regolarizzazione mezzi pubblicitari, la soppressione del comma 6;
- la riscrittura degli articoli 36 – Riscossione coattiva e 37 – Rateizzazione – Dilazioni di pagamento – Sospensione e – Attività di verifica e controllo per renderli compatibili con la natura tributaria del Canone Unico Patrimoniale ed uniformare l'articolo 37 alle previsioni del Regolamento 267 della Città di Torino sulle entrate tributarie per la durata massima dei piani di rateizzazione;
- all'articolo 38 – Norma di rinvio, l'inserimento delle parole "e del Regolamento delle Entrate Tributarie n. 267 della Città di Torino" e la sostituzione della parola "alle" con la dicitura "le";
- all'articolo 39 – Entrata in vigore e norme finali, la sostituzione del numero "2021" con il termine "2027" e l'aggiunta del comma 2.

Nell'Allegato A "Fattispecie riferite alle occupazioni di suolo pubblico" si ritiene necessario prevedere le seguenti modifiche:
- introduzione del punto 15 bis relativo alle occupazioni con arredi annesse a laboratori artigianali;
- al punto 1 – Passi carrabili, l'eliminazione, al comma 1, della dicitura "di cui all'articolo 10 del Regolamento", al comma 2, delle parole "denominati in genere, come definiti al punto precedente" e, al comma 3, del termine "normalmente";
- al punto 2 – Manifestazioni ed eventi, l'eliminazione, al comma 2, delle parole "cui", "in ottica di semplificazione" e "ovvero in formato cartaceo" e l'inserimento del termine " dei quali". Al comma 3 è stata inserita la locuzione "dell'occupazione". Sono state eliminate le parole "In particolare", al comma 4. E' stato inserita, al comma 5, la via Roma tra le aree in cui non sono consentite manifestazioni ed eventi che prevedano una occupazione di suolo pubblico superiore a 50 metri quadri, se non a seguito di espresso parere del Sindaco e dell'Assessore competente. Sono inoltre state sostituite le parole "Fanno eccezione le" con le diciture "In caso di". Sono stati eliminati i termini "per le quali" e "Non sono consentiti". Inoltre, le parole "Sono esentate le" vengono sostituite dalla locuzione "Quanto previsto dal precedente periodo non si applica alle". Infine, al comma 6 sono state inserite le parole "della concessione";
- al punto 3 – Attività di propaganda elettorale e al punto 4 – Attività di sensibilizzazione, divulgazione di idee, raccolta di fondi ed oggetti a scopo di beneficenza, l'inserimento dei gazebi tra le strutture di propaganda autorizzabili;
- al medesimo punto 4 sopra richiamato, la modifica del comma 2, assimilando le occupazioni di suolo pubblico delle attività oggetto del punto nelle aree sottoportico alle occupazioni in aree ad alta

densità commerciale, l'aggiunta del comma 4 con la previsione della necessità di presentare comunicazione agli organi di Pubblica Sicurezza, in caso di attività con finalità politiche o sindacali;
- al punto 5 – Occupazione per comizi e raccolta firme, le modifica dei commi 1 e 2 ai fini di dare maggiore chiarezza al disposto, l'inserimento, al comma 3, del riferimento all'articolo TULPS;
- al punto 6 – Attività cinematografiche, televisive e fotografiche, l'eliminazione, al comma 3, del termine "precisa";
- al punto 7 – Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio, l'eliminazione, al comma 1, delle parole "ed altri che ne dimostrino la necessità";
- al punto 8 – Spettacoli viaggianti, la sostituzione, al comma 1, delle parole "ed, in particolare, a scopo" con i termini "quali, a titolo";
- al punto 9 – Attività artistiche di strada, la sostituzione, al comma 4, della parola "sopraesposte" con i termini "indicato ai commi precedenti" e, al comma 5, delle parole "Tali attività" con i termini "Le attività artistiche di strada";
- al punto 10 – Operatori del proprio ingegno, l'eliminazione, al comma 3, delle parole "mentre non è necessaria l'autorizzazione commerciale ai sensi delle leggi vigenti né il tesserino abilitante nel territorio regionale l'attività di vendita occasionale sulle aree pubbliche";
- al punto 12 – Promozioni commerciali, l'aggiunta del comma 3 per l'istituzione del divieto di occupazione delle aree mercatali durante l'orario di svolgimento del mercato;
- al punto 14 – Occupazioni per piccole attività di servizio, la sostituzione, al comma 1, del termine "sono" con le parole "purché siano" e la sostituzione, ai commi 2 e 3, delle parole "Tali attività" con i termini "Le attività indicate nel comma 1". Infine, è stato soppresso il comma 4;
- al punto 15 – Occupazione con elementi di arredo, l'aggiunta della specifica, al comma 1, che la concessione è valida solo nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale, oltre alla sostituzione dei termini "A quanti", "può essere concessa", "per" e "ciò" con le parole "Coloro che", "possono richiedere la concessione per", "al fine di", "L'autorizzazione è concessa" e "l'occupazione". Infine, è stato aggiunto il termine "favorevole" al comma 4;
- al punto 16 – Esposizione merci fuori negozio, l'inserimento, al comma 1, della dicitura "Zona Urbana Centrale Storica" e l'eliminazione delle parole "qualora l'occupazione avvenga nel rispetto delle condizioni previste dal Codice della Strada". Inoltre, al comma 4, sono sostituite le parole "dovrà" e "si ritiene acquisito il parere trascorsi venti giorni dal ricevimento della richiesta" con i termini "deve", "dell'occupazione" e "si considera accolta se non è respinta entro venti giorni dalla presentazione". Al comma 5, vengono eliminate le parole "dovrà essere ottenuto", "da parte", "questi, "sempre", "previste" e "dimensioni" e vengono inseriti i termini "è necessario", "favorevole", "tali", "autorizzate" ed "estensioni". Infine, è riscritto il comma 6;
- al punto 17 – Occupazioni con dehors, la soppressione dei commi 2 e 3 con la previsione, al comma 4, del rinvio al Regolamento 388 della Città di Torino per la descrizione di tali tipologie di occupazione;
- al punto 18 – Occupazioni con strutture pubblicitarie, l'eliminazione, al comma 1, delle parole "del mezzo pubblicitario che costituisce concessione all'uso dell'area pubblica ai sensi del vigente Regolamento";
- al punto 19 – Occupazioni del soprassuolo, la sostituzione, al comma 1, della parola "Senza", con la dicitura "In assenza di";
- al punto 21 – Occupazioni per lavori edili, l'eliminazione, al comma 2, delle parole "di sicurezza";
- al punto 22 – Occupazioni per lavori edili con posa di ponteggi e steccati, la sostituzione, al comma 5, della parola "concesse" con la dicitura "oggetto di concessione";
- al punto 23 – Occupazioni per cantieri e scavi stradali, l'eliminazione, al comma 5, delle parole "di sicurezza";
- al punto 24 – Occupazione per lavori di pubblica utilità e urgenza, la sostituzione, al comma 1, delle parole "deve darne", con la locuzione "ne deve dare", l'eliminazione , al comma 2, delle

parole “(data di inizio e di ultimazione)”, “data” e “o telefax, nel momento in cui l’intervento viene effettuato” e l’inserimento delle diciture “(con specifica indicazione della data di inizio e della data di ultimazione)”, “resa” e “e-mail” e l’eliminazione, al comma 3, della parola “scrupolosamente”;
- al punto 25 – Occupazione con impianti distribuzione carburante, la sostituzione della parole “dalla Civica Amministrazione, presentando istanza” con la dicitura “a fronte di istanza presentata”;
- al punto 26 – Occupazione con opere edilizie a titolo precario, la parziale modifica del comma 1, al fine di dare maggiore chiarezza sulle tipologie di occupazione oggetto del presente punto;
- al punto 27 – Occupazione con chioschi, la sostituzione, al comma 5, delle parole “purché il richiedente sia in” con la dicitura “salvo il”;
- al punto 28 – Occupazione con padiglioni, l’eliminazione, dall’oggetto del punto, del riferimento alle categorie P1 e P2, la parziale eliminazione del comma 1 e la soppressione dei commi 2 e 3 con la previsione del rinvio al Regolamento 388 della Città di Torino per la descrizione di tali tipologie di occupazione;
- al punto 31 – Occupazioni temporanee per Deposito Banchi ed Attrezzature nelle strutture autorizzate in orario extra mercatale, la sostituzione, al comma 1, delle parole “Le occupazioni, concesse dal”, “risulta espressamente”, “che potessero provenire da”, “od omissione” e “che nell’occorso della”, con le diciture “Il”, “può concedere”, “è”, “per” e “o durante la”.

Relativamente all’Allegato “2” – Determinazione della tariffa ordinaria e dei coefficienti moltiplicatori ai fini dell’occupazione di suolo pubblico si propone:

- al punto 6 della lettera C) l’eliminazione del richiamo alle varie tipologie di dehors e padiglioni e l’aggiunta dei parametri di calcolo per le occupazioni previste dai dehors di tipologia D4 e dai padiglioni di tipologia P3, istituiti recentemente dal Regolamento 388 della Città di Torino;
- ai punti 10 e 11 della lettera C), la previsione di una tariffa ordinaria giornaliera diversa nei casi di chiusura della strada per occupazioni temporanee per attività edilizia, ponteggi e steccati e per scavi e manomissioni del suolo;
- l’istituzione del punto 15 bis della lettera C), per la previsione del parametro di calcolo relativamente alle occupazioni con arredi annesse a laboratorio artigianale;
- al punto 16 della lettera C), la previsione di una tariffa ordinaria giornaliera diversa nei casi di occupazioni effettuate nelle aree descritte.

Relativamente all’Allegato “4” – Determinazione della tariffa ordinaria e dei coefficienti moltiplicatori relativamente alla diffusione e all’esposizione di messaggi pubblicitari e alle pubbliche affissioni si propone inoltre la modifica, ai fini di una maggiore chiarezza, di alcune descrizioni dei parametri necessari per il calcolo del canone alla lettera B) dell’allegato stesso.

Per una migliore comprensione viene allegato il testo dell'attuale Regolamento con le parole da eliminare in carattere barrato e il testo di cui si propone l'approvazione, con evidenziate in neretto le proposte da inserire (All. 1, 3 e 5), dando inoltre atto che gli allegati “1 – Codice viario occupazioni suolo pubblico” e “3 – Codice viario esposizioni pubblicitarie e zona speciale affissioni” rimangono invariati (All. 2 e 4).

In ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs.267/2000 la presente deliberazione è trasmessa, per il parere di competenza, all’Organo di revisione economico-finanziaria.

Si dà atto che la materia non riveste interesse circoscrizionale, per cui, ai sensi dell’articolo 44 comma 3 del Regolamento del Decentramento n. 224, non sarà chiesto il relativo parere

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1. di approvare le modifiche al Regolamento n. 395 *per la disciplina del Canone patrimoniale di concessione dell'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di autorizzazioni relative alla diffusione ed esposizione di messaggi pubblicitari, istituito ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160* come indicato negli allegati alla presente Deliberazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, con evidenziate in neretto le proposte da inserire (All. 1, 2, 3, 4 e 5);
2. di dare atto che il nuovo Regolamento entrerà in vigore, per le parti modificate, dal 1° gennaio 2027, ai sensi dell'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e comunque decorsi i 15 giorni dalla pubblicazione del provvedimento ai sensi dell'art. 10 delle preleggi;
3. di provvedere ad inviare al Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante l'apposita procedura telematica, la presente deliberazione ed il Regolamento modificato entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo, in modo che sia pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Proponenti:

L'ASSESSORA
Gabriella Nardelli

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
Si dichiara, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al/alla sottoscritto/a

IL DIRIGENTE
Alberto Pisoni

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
Si dichiara, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al/alla sottoscritto/a

IL DIRIGENTE FINANZIARIO
Dario Maria D'Attoma per Antonino Calvano

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire [1], archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. PROP-32780-2026-All_1-Allegato_1.pdf
2. PROP-32780-2026-All_2-Allegato_2.pdf
3. PROP-32780-2026-All_3-Allegato_3.pdf
4. PROP-32780-2026-All_4-Allegato_4.pdf
5. PROP-32780-2026-All_5-Allegato_5.pdf

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento